



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale "Fratelli d'Italia"

Pietro MOLINARO

"RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE DELLA CALABRIA"

I Consiglieri regionali:

f.to MOLINARO Pietro

f.to DE FRANCESCO Luciana

f.to MANNARINO Sabrina

f.to MONTUORO Antonio



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Relazione illustrativa

Le disposizioni del testo descrivono un progetto di legge che mira non solo ad un riconoscimento delle confraternite, delle accademie, dei circoli e delle associazioni enogastronomiche del nostro territorio, ma anche a promuovere le loro attività in una funzione di sviluppo turistico che interessi la Calabria che ha molteplici qualità culinarie. Basti pensare che la Calabria oltre ai 18 prodotti DOP e IGP e alle 19 DOC e IGT vitivinicole, può contare su 270 Prodotti Tipici e Tradizionali (PAT) contenuti nell'Elenco nazionale. presso il MASAF, dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Molti di questi prodotti, che peraltro affondano le loro radici nei piccoli centri, potenzialmente potrebbero dar vita a confraternite, accademie, circoli, associazioni, in grado di creare un movimento turistico interno e proiettato all'esterno come moltiplicatore non solo di cibo ma di paesaggi, cultura, tradizioni che affondano nei secoli. Il cibo è, da tempo, materia prima di informazione, promozione e discussione, produttore di conoscenza e divulgatore. L'enogastronomia, nella sua più ampia accezione di esperienza culturale, è entrata con forza tra i trend del turismo. Sempre di più, ha acquisito una rilevanza considerevole nelle scelte di viaggio. Si tratta, quindi, di una norma in linea con l'attività legislativa che la Regione sta realizzando seguendo un programma di crescita ben definito. Le Confraternite enogastronomiche nascono con le finalità di diffondere e valorizzare la conoscenza delle componenti del gusto gastronomico e tradizionale dei prodotti locali, nelle componenti tecniche, storiche, di costume e di folklore. In passato le Confraternite avevano scopi principalmente religiosi: infatti con la denominazione di Confraternita si intendeva un'associazione pubblica di fedeli della Chiesa cattolica il cui fine peculiare e caratterizzante era l'incremento del culto pubblico, oltre all'esercizio di opere di carità, di penitenza e di catechesi non disgiunte dalla cultura. Nel medioevo tali aggregazioni ebbero una evoluzione culturale: alcune di esse, infatti oltre al culto e al volontariato, all'arte, al teatro si dedicarono anche alla gastronomia: infatti al termine degli spettacoli teatrali era usanza cenare o pranzare con prodotti che provenivano dal territorio in cui si esibivano. Nacquero così le Confraternite enogastronomiche, molto diffuse in Francia, in Spagna e anche in Italia dove se ne possono contare diverse centinaia e che oggi sono oggetto di un diffuso interesse, nonostante non se ne conosca con precisione il numero complessivo a causa della mancanza di un reale riconoscimento istituzionale. Ecco la necessità di colmare un vuoto normativo ingiustificato alla luce proprio dell'importanza strategica rappresentata dal turismo enogastronomico nazionale, europeo ma anche mondiale. Infatti, nell'ambito dei territori in cui operano esse ricoprono un ruolo fondamentale basti pensare al lavoro di ricerca e di valorizzazione della tradizione, di conoscenza del vino e della cucina, promuovendo e sostenendo quelle iniziative a carattere nazionale e internazionale che meglio interpretano la nostra gastronomia e vitivinicoltura. E' indubbio, che l'enogastronomia ha assunto da tempo una significativa importanza; da elemento accessorio si è trasformata in una componente in grado di



Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia"

influenzare il comportamento del turista. Il legislatore in particolare a carattere regionale, nel raccogliere le sensibilità e le attività che si affermano sul territorio, può contribuire a far conoscere la cultura enogastronomica di un territorio, insistendo sull'attenzione verso le produzioni certificate, di qualità e tipiche nella voglia di apprendere le ricette e sperimentarsi in cucina. Come già sottolineato, in Italia, a differenza di altri paesi europei, le confraternite enogastronomiche non sono riconosciute dallo Stato, nonostante molte di esse, come già anticipato, affondino le loro origini addirittura nell'Alto Medioevo. Oggi in Calabria seppur in via non esaustiva, ma con esperienze avanzate, si contano diverse realtà molto attive e citandone alcune fra le più conosciute troviamo la Confraternita della Pignata di Cariati, l'Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria, la Confraternita del Baccalà di Cosenza, la Confraternita "Zafarani Cruski del Pollino" di Altomonte, la Confraternita della Frittola calabrese, la Quadara di San Fili, quella del Bergamotto e del cibo di Reggio Calabria, la Confraternita della Frittola reggina di Reggio Calabria, Antica Congrega Tre Colli" del Morsello a Catanzaro, Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria. Basti pensare che quasi tutte queste confraternite enogastronomiche sono rappresentate dalla F.I.C.E., appunto Federazione Italiana dei Circoli Enogastronomici, con l'intento di raccontare al meglio le meraviglie dei nostri territori, condividere i sapori straordinari delle produzioni locali e valorizzarne le proprie identità. Si comprende bene, quindi, l'importanza di una tale attività anche in chiave turistica, rappresentando un veicolo strategico per destinazioni ed itinerari ormai in pieno sviluppo e che si integra perfettamente con l'ormai consolidato progetto della nostra regione, "CALABRIA STRAORDINARIA", protagonista delle maggiori fiere nazionali ed internazionali. La Calabria infatti ha nel turismo il suo più formidabile elemento promozionale, diretto com'è, a sviluppare attenzione e interesse verso il nostro modo di vivere, i nostri prodotti, la nostra cultura, i nostri paesaggi. La filiera turistica è un valore con la sua capacità di saper trasmettere con efficacia oltreconfine la forza attrattiva della Regione e della sua cultura ampiamente intesa. Infatti, così come evidenzia il rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2024 per i turisti europei, il cibo è una presenza stabile, insieme a natura e cultura, tra le esperienze più desiderate. Nel breve periodo (ottobre 2024 – marzo 2025), queste proposte pesano rispettivamente per il 15,3% (enogastronomia), 16,6% (natura) e 14,7% (cultura). E' chiaro che si tratta di un bacino di mercato ampio, potenzialmente di oltre 60 milioni, di cui 20,6 solo per l'enogastronomia, con numeri stabili rispetto al 2023. Numeri che riflettono e sono conseguenza della crescita delle ricerche sul web di informazioni e suggerimenti sui viaggi enogastronomici: basti pensare che, rispetto al 2023, le ricerche sul web della parola COOKING TOURISM da parte degli inglesi sono aumentate del 250% mentre per BEST CITIES FOR FOOD IN THE WORLD del 143%¹. Una ricerca su Google Trends diffusa nell'ultima BIT di Milano conferma che la meta Calabria è la più cliccata e popolare e si colloca al secondo posto dopo la Toscana. In questo contesto e con queste enunciazioni favorevoli la Calabria deve essere presente con tutto il suo potenziale costituito dalla posizione geografica, dal clima e dalla qualità dei prodotti offerti: asset che consolidano la naturale vocazione turistica. Doveroso, quindi, con la presente proposta promuovere l'operato e il



Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia"

conseguente riconoscimento istituzionale del ruolo socio-culturale e di promozione turistica delle confraternite, delle accademie, dei circoli e delle associazioni enogastronomiche presenti sul nostro territorio ed istituire un registro regionale al fine di riconoscere il lavoro che i sodalizi svolgono, senza finalità di lucro. Una linea di programmazione condotta dal governo regionale intesa a valorizzare e promuovere i soggetti enogastronomici calabresi che esaltano i prodotti agroalimentari a km zero ed i piatti tipici del territorio regionale e rappresentano quella distintività territoriale che rende unica la Calabria.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione; l'articolo 2 individua i requisiti che le confraternite, le accademie, i circoli e le associazioni enogastronomiche devono avere per poter accedere alle azioni di promozione da parte della regione; l'articolo 3 istituisce il registro regionale delle associazioni; l'articolo 4 definisce le modalità di iscrizione; l'articolo 5 individua le azioni atte a promuovere l'associazionismo enogastronomico; l'articolo 6 definisce le disposizioni attuative alla legge; l'articolo 7 riporta la norma finanziaria ed infine l'art. 8 l'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: *"RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE DELLA CALABRIA"*

L'articolo 7 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame si specifica quanto segue:

- l'attività di promozione e sostegno della Regione prevista dall'art. 5 è garantita dal FSC 2021-2027, DGR 83/2024 che prende atto dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato A/1 – ID 42595F3A – 03 "Competitività Imprese" e dal Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Piano Strategico PAC 2023/2027, DGR 738/22 - Intervento SCR 10 Promozione Prodotti di Qualità -



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Fratelli d’Italia”

- l’art. 3, istituzione del registro regionale è realizzato attraverso la dotazione organica e strumentale del Dipartimento della Giunta regionale competente per il Turismo e Marketing Territoriale, che assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo, senza generare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma sulle finalità e ambiti	//	//	//
2	Norma requisiti associazioni	//	//	//
3	Norma istituzione registro	//	//	//
4	Norma modalità iscrizione	//	//	//
5	Norma di promozione azioni	//	//	//
6	Norma di attuazione	//	//	//
7	Norma finanziaria	//	//	//
8	Norma entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale, di valorizzazione e promozione che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Fratelli d’Italia”

TESTO

**“RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE CONFRATERNITE
ENOGASTRONOMICHE DELLA CALABRIA”**

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione riconosce e promuove le confraternite, le accademie, i circoli e le associazioni enogastronomiche quali sodalizi impegnati nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio calabrese.
2. La Regione favorisce le iniziative volte a qualificare e valorizzare i sodalizi presenti sul territorio regionale che abbiano, come scopo principale, la cultura enogastronomica e turistica della Calabria.

Art. 2

(Requisiti delle associazioni)

1. La Regione riconosce, ai sensi della presente legge, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri a condizione che:
 - a) non abbiano scopo di lucro;
 - b) operino da almeno un anno nel territorio calabrese;
 - c) siano iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni;
 - d) prevedano, nel proprio statuto, la principale finalità di valorizzazione di uno o più prodotti della Calabria con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle “indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, dei prodotti e piatti della gastronomia inseriti nell’ *“Elenco nazionale dei prodotti enogastronomici ed agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni”* e riferiti alla Calabria, **art. 12 comma 1, legge 12 dicembre 2016, n. 238,**



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l'organizzazione di degustazioni guidate, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche riferite a tali prodotti, attraverso l'organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;

e) riportino, nella denominazione dell'associazione, i riferimenti al nome di uno o più prodotti di cui alla lettera d); qualora tale nome sia riferito ad un prodotto o vino a denominazione DOP o IGP, l'uso del nome deve essere autorizzato dal Consorzio di tutela o dell'ente di riferimento.

2. Le associazioni riconosciute e iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 sono destinatarie delle azioni di promozione della Regione ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3

(Registro regionale delle associazioni)

1. Presso il Dipartimento della Giunta competente per il Turismo ed il Marketing Territoriale è istituito e tenuto il registro regionale delle confraternite, delle accademie, dei circoli e delle associazioni enogastronomiche aventi i requisiti di cui all'articolo 2, con sede nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni registrate di cui al precedente comma.

Art. 4

(Modalità di iscrizione nel registro regionale)

1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante della confraternita e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
- c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma;
- d) copia dei bilanci degli ultimi due anni.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

2. Il Dipartimento della Giunta competente per il Turismo ed il Marketing Territoriale provvede all'accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno trasmettono al dipartimento competente della Giunta di cui al precedente comma, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 3 e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.
4. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività, o il mancato invio della documentazione di cui al comma 3, comportano la cancellazione dal registro regionale di cui all'articolo 3.
5. Le singole associazioni, iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale.
6. I soggetti iscritti al registro possono esporre il logo della Regione Calabria e farne uso nella propria attività, secondo le modalità stabilite dal disciplinare previsto all'art. 6, comma 1.

Art. 5

(Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico)

1. La Giunta regionale promuove le iniziative delle confraternite, accademie, circoli e associazioni enogastronomiche attraverso:
 - a) la promozione di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
 - b) servizi e attività di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Art. 6

(Disposizioni di attuazione e transitorie)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita delibera approva il disciplinare per il funzionamento del registro regionale ed i criteri di applicazione delle azioni previste dall'articolo 5.
2. La condizione di cui all'art. 2, comm. 1, lett. b), è in vigore dal successivo anno di applicazione della legge.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Dagli oneri della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame si specifica quanto segue:

- a) l'attività di promozione e sostegno della Regione prevista dall'art. 5 è garantita dal FSC 2021-2027, DGR 83/2024 che prende atto dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato A/1 – ID 42595F3A – 03 "Competitività Imprese" e dal Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Piano Strategico PAC 2023/2027, DGR 738/22 - Intervento SCR 10 Promozione Prodotti di Qualità –
- b) l'art. 3, istituzione del registro regionale è realizzato attraverso la dotazione organica e strumentale del Dipartimento della Giunta regionale competente per il Turismo e Marketing Territoriale, che assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo, senza generare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.